



Regolamento di funzionamento degli organi scientifici del Servizio Bibliotecario di Ateneo

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento dispone, ai sensi dell'art. 54, comma 2 dello Statuto e degli art. 26 e 27 del Regolamento generale, le modalità di composizione e di funzionamento degli organi scientifici del Servizio Bibliotecario d'Ateneo.
2. Gli organi scientifici hanno compiti di consulenza e indirizzo e costituiscono lo strumento attraverso il quale le strutture didattiche e scientifiche contribuiscono allo sviluppo del Servizio Bibliotecario d'Ateneo.

Art. 2 – Gli Organi scientifici del Servizio Bibliotecario d'Ateneo

1. Gli Organi scientifici che affiancano la Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo (SBA) e le sue articolazioni sono: il Direttore scientifico della Biblioteca, la Commissione scientifica di Settore, la Commissione scientifica di Apice (Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale) e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB).
2. Tutti gli organi hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta alla stessa persona. Eventuali avvicendamenti nel corso del mandato coprono lo scorcio del triennio di nomina dell'organo.
3. I Direttori scientifici di Biblioteca, i Presidenti delle Commissioni scientifiche di Settore, il Presidente di Apice, i componenti della Commissione scientifica di Apice e i componenti della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore/Rettrice.

Art. 3 – Il Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico della Biblioteca è un professore o un ricercatore tenure track. La nomina è riservata a docenti e ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Al Direttore scientifico compete la consulenza scientifico-disciplinare sullo sviluppo delle collezioni della Biblioteca e assume una funzione di raccordo con i Dipartimenti di riferimento. Per lo svolgimento di questi compiti, il Direttore scientifico può avvalersi di un gruppo di lavoro denominato Commissione scientifica di Biblioteca. Qualora istituita, la composizione della Commissione scientifica è comunicata ai Dipartimenti di riferimento della Biblioteca ed è pubblicata sul sito web del Servizio Bibliotecario d'Ateneo.
3. Il Direttore scientifico, in collaborazione con il Responsabile di Biblioteca, predispone annualmente una relazione sulle attività e i servizi erogati dalla Biblioteca, da trasmettere alla Commissione scientifica di Settore e alla Direzione SBA.

Art. 4 – La Commissione scientifica di Settore

1. La Commissione scientifica di Settore è composta da:
 - a) il Presidente della Commissione scientifica di Settore;
 - b) i Direttori scientifici delle Biblioteche che costituiscono il Settore;
 - c) il Responsabile del Settore;
 - d) i Responsabili delle Biblioteche che costituiscono il Settore;
 - e) uno studente scelto dai rappresentanti degli studenti dei Dipartimenti di riferimento delle Biblioteche;
 - f) un dottorando o uno specializzando scelto dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi dei Dipartimenti di riferimento delle Biblioteche;
 - g) due rappresentanti del personale eletti dal personale delle Biblioteche del Settore.



2. Il Presidente, entro tre mesi dal proprio insediamento, provvede a far designare i componenti elettivi della Commissione, di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 del presente articolo. La composizione della Commissione scientifica di Settore viene pubblicata nel sito web dello SBA.

3. La Commissione scientifica di Settore ha il compito di definire le politiche di sviluppo delle collezioni e dei servizi mirati per l'utenza del Settore, in coerenza con l'indirizzo espresso dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB).

4. Compete al Presidente convocare e presiedere la Commissione scientifica di Settore, almeno due volte all'anno. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente può delegare le sue funzioni ad altro componente della Commissione.

5. Il Presidente, in collaborazione con il Responsabile di Settore, predispone annualmente una relazione sulle attività e i servizi erogati dal Settore, da trasmettere alla CAB e alla Direzione SBA.

Art. 5 – La Commissione scientifica di Apice

1. La Commissione scientifica di Apice è composta da:

- a) il Presidente
- b) il Responsabile tecnico-amministrativo
- c) sette professori di ruolo individuati in relazione alle principali componenti e funzioni scientifiche (in primo luogo letterarie, storiche, artistiche, informatiche) di Apice, tra i quali eleggere un Vicepresidente

2. La Commissione scientifica può invitare a partecipare ai propri lavori - stabilmente o in modo episodico per singole iniziative - personalità esterne, in funzione delle loro competenze.

3. La Commissione scientifica di Apice ha i seguenti compiti:

- a) avanzare proposte sulle acquisizioni di Apice, siano esse acquisti, donazioni, depositi;
- b) programmare l'attività scientifica ed editoriale di Apice;
- c) formulare annualmente la richiesta di budget di Apice nell'ambito della programmazione della Direzione SBA;
- d) avanzare eventuali richieste di risorse e di personale nell'ambito della programmazione della Direzione SBA;
- e) esprimere valutazioni sulle richieste di consultazione e di utilizzo del materiale appartenente alle raccolte di Apice, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura.

4. Il Presidente, in collaborazione con il Responsabile tecnico-amministrativo, predispone annualmente una relazione sulle attività e i servizi erogati da Apice, da presentare per l'approvazione alla Commissione scientifica, da trasmettere alla CAB e alla Direzione SBA.

5. Il Presidente rappresenta Apice nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo.

Art. 6 - La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB)

1. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) è composta da:

- a) Il Presidente della CAB;
- b) Il Dirigente della Direzione SBA;
- c) I Presidenti delle Commissioni scientifiche di Settore;
- d) Il Presidente della Commissione scientifica di Apice;
- e) I Responsabili di Settore della Direzione SBA;
- f) Il Responsabile tecnico-amministrativo di Apice
- g) Due membri eletti dal personale delle Biblioteche;



- h) Uno studente designato dalla Conferenza degli studenti;
- i) Un dottorando designato dalla Consulta dei dottorandi.

2. La CAB ha compiti di consulenza e di indirizzo del Servizio bibliotecario, in relazione allo sviluppo delle collezioni e dei servizi. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli Organi accademici, anche con riferimento alla dotazione annua attribuita alla Direzione SBA, e predispone relazioni annuali e/o pluriennali sullo sviluppo del Servizio bibliotecario.

3. Il Presidente della CAB è un professore di ruolo designato dal Senato accademico su proposta del Rettore.

4. Il Presidente convoca e presiede la CAB, che si riunisce almeno due volte l'anno, in presenza o in via telematica, e precisamente:

- a) fissa l'ordine del giorno, anche tenuto conto di eventuali proposte avanzate dai componenti della CAB in tempo utile;
- b) può invitare a partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo consultivo o con funzioni istruttorie su materie specifiche, altri Responsabili e Direttori scientifici non presenti in essa o altri soggetti esterni alla Commissione.

In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente della CAB può delegare le proprie funzioni ad altro docente componente della Commissione.

5. Per la validità delle sedute della CAB è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati attraverso il servizio di posta elettronica d'Ateneo, informati sull'ordine del giorno ed eventualmente provvisti del materiale necessario, con almeno sette giorni di anticipo e deve essere presente la maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti giustificati.

I componenti della Commissione che non possano partecipare a una seduta sono tenuti a far pervenire al Presidente motivata comunicazione prima della seduta stessa.

Il Presidente apre la seduta dopo avere verificato l'esistenza del numero legale. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre modifiche dell'ordine del giorno, motivate e circostanziate.

Al termine della discussione si possono formulare dichiarazioni di voto. Esaurite le stesse, si procede alla votazione. Una proposta s'intende approvata se si ottiene il voto della metà più uno dei presenti.

6. Le sedute della CAB vengono verbalizzate a cura del Dirigente SBA. L'approvazione dei verbali delle sedute è telematica, secondo il seguente iter:

- entro 15 giorni dalla riunione, viene depositata la bozza in approvazione nella cartella "CAB" in Unimibox, dandone informazione ai componenti e lasciando una settimana per l'invio di eventuali osservazioni;
- in mancanza di osservazioni, il verbale si considera approvato;
- se arrivano osservazioni, allo scadere della settimana si lasciano altri 3 giorni per le controsservazioni;
- in mancanza di controsservazioni, il verbale si considera approvato con le modifiche richieste;
- se arrivano controsservazioni, si rimanda l'approvazione del verbale alla seduta successiva della CAB.

Il verbale approvato viene firmato dal Presidente e dal Dirigente SBA con funzioni di segretario verbalizzante e pubblicato ad accesso pubblico sul sito web dello SBA.

Art. 7 – Norme finali

Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, viene emanato con decreto del Rettore/Rettrice ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul portale d'Ateneo.

Le modifiche al Regolamento seguono il medesimo iter.